

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26344 Anno 2026
Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA
Relatore: NICASTRO GIUSEPPE
Data Udienza: 26/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Castoldi Maurizio, nato a Busto Arsizio il 27/06/1975

Scanferlini Michele Jacopo, nato a Rovigo il 21/12/1987

avverso l'ordinanza del 25/02/2026 del Tribunale di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, il quale ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio;

udito l'Avv. Giovanni Piazza Spessa, in difesa di Castoldi Maurizio, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;

udito l'Avv. Antonio Rodontini, in difesa di Scanferlini Michele Jacopo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/02/2026, il Tribunale di Venezia rigettava le richieste di riesame che erano state presentate, con distinti atti, da Maurizio Castoldi e da Michele Jacopo Scanferlini contro il decreto del 02/02/2026 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Venezia aveva disposto:

a) il sequestro preventivo, in solido tra loro, oltre che con Roberto Sassone e con Rosa Del Carmen Franzé, della somma di € 563.500,00, nella disponibilità di

Pantec s.r.l. o di uno dei quattro indagati, quale provento del reato di riciclaggio continuato in concorso di crediti fiscali inesistenti, relativi al cosiddetto "bonus facciate", di cui al capo j), ovvero il sequestro di altri beni per un valore equivalente al suddetto importo;

b) il sequestro preventivo dei crediti fiscali di € 6.707.578,00, illecitamente ottenuti dagli stessi Castoldi, Scanferlini, Sassone e Franzé, provento del reato di ricettazione continuata in concorso degli stessi crediti di cui al capo k), che si trovassero ancora nella disponibilità di Pantec s.r.l. o di uno dei quattro indagati.

2. Avverso l'indicata ordinanza del 25/02/2026 del Tribunale di Venezia, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti, Maurizio Castoldi e Michele Jacopo Scanferlini.

3. Il ricorso di Maurizio Castoldi, a firma dell'avv. Giovanni Piazza Spessa, è affidato a tre motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 16 cod. proc. pen. e l'incompetenza per territorio del G.i.p. del Tribunale di Venezia.

Deduce che la competenza per territorio avrebbe dovuto essere determinata a norma degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen. e non, come ritenuto dal Tribunale di Venezia – sull'assunto che «siano incerti i luoghi del primo atto connotante la descritta condotta riciclatoria [...], in particolare dove e come siano stati inseriti i crediti» (primo capoverso della pag. 2 dell'ordinanza impugnata) –, in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen.,.

Il Castoldi premette che i contestati reati di cui ai capi j) e k) sono tra loro connessi, con la conseguenza che, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento al luogo di commissione dei più gravi reati di riciclaggio di cui al capo j) e, in particolare, del primo di essi, cioè il riciclaggio commesso mediante il trasferimento del credito d'imposta inesistente a Poste Italiane s.p.a. e la successiva monetizzazione dello stesso credito.

Ciò premesso, il ricorrente contesta anzitutto che fosse incerto il luogo di consumazione di quest'ultimo riciclaggio, atteso che, posto che, ai fini della consumazione del reato di riciclaggio, sarebbe «sufficiente il "trasferimento" del credito fittizio e non anche la sua successiva monetizzazione», il trasferimento del credito d'imposta a Poste Italiane s.p.a. era «avvenuto con l'inserimento del credito nel suo cassetto fiscale e la successiva accettazione di tale inserimento», con la conseguenza che, poiché il cassetto fiscale di Poste Italiane s.p.a. è unico e «fa capo alla sede centrale di Roma», il reato si era consumato, appunto, a Roma. Il ricorrente invoca in tal senso Sez. 2, n. 13008 del 31/01/2024, Vartolo (non massimata).

In secondo luogo, il Castoldi deduce che, posto che, nel caso di impossibilità di individuare il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave tra gli altri reati, prima di ricorrere al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia avrebbe dovuto verificare se fosse possibile stabilire il luogo di consumazione dell'altro reato di riciclaggio di cui al capo j), cioè del riciclaggio commesso mediante il trasferimento del credito d'imposta inesistente a Ajò Energia s.r.l. e, in via gradata, il luogo di consumazione dei reati di ricettazione di cui al capo k).

Quanto al riciclaggio commesso mediante il trasferimento del credito d'imposta inesistente a Ajò Energia s.r.l., esso si sarebbe consumato nel luogo in cui tale società ha la sede legale, cioè in Cagliari. Il ricorrente rappresenta in proposito che il pubblico ministero: a) aveva ritenuto che i reati di riciclaggio di cui ai capi c) e d) si fossero consumati nel luogo in cui avevano sede le società alle quali erano stati trasferiti i crediti fiscali inesistenti; b) diversamente che per Poste Italiane s.p.a., non aveva allegato l'esistenza di una struttura territorialmente articolata «tale da rendere difficile l'individuazione della "filiale" presso la quale sarebbe stata perfezionata la pratica concernente l'acquisto da Pantec dei crediti di imposta fittizi» (così il ricorso).

Inoltre, anche a voler ritenere che il luogo di consumazione di tale secondo riciclaggio fosse incerto, la competenza avrebbe dovuto essere determinata con riferimento al luogo di consumazione delle ricettazioni di cui al capo k), aventi «a oggetto le cessioni di credito operate da soggetti "clienti" del dr. Scanso in favore di Pantec» (così il ricorso). Condotte, queste, in ordine alle quali sarebbe «pacifico che almeno la parte iniziale delle stesse, consistente nel "caricamento" dei crediti fittizi nel cassetto fiscale di Pantec, sia avvenuta nello studio del dr. Scarso, e quindi a Treviso», come risulterebbe dalle intercettazioni telefoniche del 15/02/2022 richiamate alla pag. 43 del decreto di sequestro e dalla tabella contenente le cessioni a Pantec s.r.l. riportata alla pag. 42 dello stesso decreto.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., «per mancanza di motivazione in ordine alla contestata veste di "referente" di Pantec attribuita al Castoldi sulla quale si fonda il suo asserito coinvolgimento nelle due condotte di riciclaggio contestate al capo j».

Deduce che, con riguardo a tale reato, sarebbe stato necessario dimostrare che il suo ruolo «non si è esaurito nell'intermediare le cessioni dei crediti fittizi dai clienti del dr. Scarso alla Pantec, ma che è anche consistito nel dare un apporto alle due operazioni con le quali la predetta società è riuscita a trasferire

alcuni dei crediti acquistati a Poste e ad Ajo Energia».

Espone che, nel capo j), gli sarebbe stato attribuito il ruolo di "referente" di Pantec s.r.l., sul presupposto che egli «ave[va] la disponibilità delle credenziali relative al cassetto fiscale della Pantec Srl» (così il capo "j"), e afferma che è su tale base che la pubblica accusa aveva ritenuto che egli «fosse legato in qualche modo alla Pantec e che, pertanto, fosse consapevole anche delle cessioni di credito operate da tale società e ne debba rispondere proprio in virtù dei suoi presunti rapporti con quest'ultima».

Ciò esposto, il ricorrente rappresenta che, nei motivi di riesame, aveva contestato tale circostanza e che: a) «aveva dimostrato che Pantec era gestita di fatto da un commercialista di Milano, il dr. Roberto Stefani, il cui nominativo non compariva tra quello degli indagati»; b) all'udienza del 25/02/2026, aveva prodotto una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate, in risposta a un quesito del proprio difensore, dalla quale risultava che i soggetti che erano abilitati a operare sul cassetto fiscale di Pantec s.r.l. erano il suddetto dott. Stefani e la legale rappresentante della società sig.ra Franzé, con i quali dagli atti di indagine non emergerebbe che egli avesse mai avuto alcun rapporto.

Tanto esposto e rappresentato, il Castoldi denuncia che il Tribunale di Venezia, nell'attribuirgli il ruolo di "referente" di Pantec s.r.l. in quanto in possesso delle credenziali di accesso al cassetto fiscale di tale società, «avrebbe dovuto indicare gli elementi indiziari dai quali sarebbe emersa la predetta circostanza», «gli elementi fattuali che consentono di riscontrare la correttezza di tale affermazione», ciò che né lo stesso Tribunale nell'ordinanza impugnata né il G.i.p. nel decreto di sequestro avevano fatto, con la conseguente nullità della stessa ordinanza, atteso che l'attribuzione del suddetto ruolo «è il caposaldo sul quale si fonda la contestazione nei suoi confronti del concorso nel delitto di riciclaggio».

In particolare, né nel decreto di sequestro né nell'ordinanza impugnata sarebbero richiamate delle intercettazioni dalle quali risulti che egli abbia avuto un qualche ruolo nell'ambito di Pantec s.r.l. o, quanto meno, dei rapporti con chi gestiva tale società.

3.3. Con il terzo motivo, il Castoldi denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 648-*quater*, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo al sequestro preventivo anche per equivalente disposto con riferimento al reato di riciclaggio di cui al capo j).

Il ricorrente contesta, sotto un primo profilo, che il Tribunale di Venezia avrebbe ommesso di motivare in ordine alla censura, che egli aveva prospettato con i motivi di riesame, relativa alla mancanza di prova che le società cessionarie dei crediti Poste Italiane s.p.a. e Ajò Energia s.r.l. avessero effettivamente

pagato un corrispettivo a Pantec s.r.l. e che, quindi, i soggetti attinti dal sequestro preventivo per equivalente avessero ottenuto un arricchimento che potesse giustificare un tale sequestro, commisurato allo stesso arricchimento, con la conseguente violazione, oltre che dell'art. 648-*quater* cod. pen., anche del principio di proporzionalità. Il riferimento, che figura nel capo j), alla «monetizzazione» dei crediti fiscali sarebbe «improprio», atteso che «l'unico dato certo è che i crediti sono stati ceduti da Pantec ma non anche che gli stessi sono stati poi "trasformati" in denaro liquido».

Sotto un secondo profilo, il Castoldi lamenta che il Tribunale di Venezia, nel confermare il decreto di sequestro con il quale il G.i.p. aveva disposto, nei confronti di ciascuno dei quattro indagati, il sequestro per equivalente dell'intero provento dei due reati di riciclaggio, per € 563.500,00, avrebbe violato il principio che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Massini" (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756-01), secondo cui, in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali, con la conseguenza che il sequestro nei suoi confronti avrebbe dovuto essere limitato al valore di € 140.875,00. Sarebbe stato insomma necessario «suddividere in parti uguali [il] profitto e quindi la entità del valore del sequestro per equivalente». Né, contrariamente a quanto avrebbe fatto il Tribunale di Venezia, il principio che è stato affermato con la sentenza "Massini" potrebbe essere superato «sostenendo che in concreto il valore dei beni e delle somme sequestrate al Castoldi non supera il citato importo di euro 140.875» (così il ricorso), atteso che «[t]ale aspetto riguarda [...] la fase esecutiva del provvedimento cautelare, in relazione alla quale le decisioni spettano al PM e possono essere eventualmente contestate con le forme dell'incidente di esecuzione».

4. Il ricorso di Michele Jacopo Scanferlini, a firma dell'avv. Antonio Rodontini, è affidato a due motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'apparenza della motivazione in punto di *fumus* dei reati di riciclaggio e di ricettazione, nonostante detto requisito fosse stato contestato «limitatamente al profilo dell'elemento soggettivo in assenza di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei crediti fiscali»; b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del suddetto elemento soggettivo, «specificamente in ordine alla motivazione, meramente apparente, circa le condotte attribuite all'indagato».

Premette che sarebbe incontestato che egli aveva «svolto un ruolo di intermediario consistito nel mettere in contatto l'offerta di cessione di crediti

fiscali da parte di soggetti che necessitavano di denaro per poter ultimare o pagare i lavori iniziati con il cd. "bonus 110" con la domanda di acquisto dei detti crediti da parte di società o persone fisiche a ciò interessate, nella fattispecie il Rag. Stefani per Pantec.

Posto che, secondo l'impostazione del decreto di sequestro, le intercettazioni telefoniche e ambientali avrebbero fornito la prova della sua consapevolezza della fittizietà dei crediti fiscali «intermediati», il ricorrente espone che, con la memoria che aveva depositato in sede di riesame, aveva argomentato come in nessuna delle conversazioni intercettate egli si fosse espresso in modo da denotare la suddetta consapevolezza. In particolare, da tutte le conversazioni agli atti, inclusa quella in cui egli «parla di "tirarsi la zappa sui piedi" a proposito dell'interpello all'Agenzia delle Entrate, sarebbe risultata «solo una crescente preoccupazione nel realizzare che il blocco del cassetto fiscale di Pantec potesse derivare dalla natura stessa dei crediti, come poi accaduto, con inviti reiterati allo Scarso a produrre la documentazione». Il che assumerebbe rilievo con riguardo sia alle contestazioni di ricettazione che a quelle di riciclaggio.

Tanto premesso ed esposto, il ricorrente denuncia che, nel replicare a tali argomentazioni, il Tribunale di Venezia sarebbe incorso in un «palese errore valutativo», consistito nell'aver «este[so] allo Scanferlini il contenuto di conversazioni ambientali e telefoniche captate tra soggetti terzi rispetto all'indagato», nell'aver «attribui[to] a ciascuno dei concorrenti nel reato conversazioni rese in contesti differenti e solo tra alcuni di essi», peraltro, «senza che questi parlino tra loro menzionando o facendo riferimento ai coindagati».

Il ricorrente cita, «a mo' di esempio», le conversazioni: tra Giorgio Scarso e Jhon Patrick, «nella quale i due parrebbero mostrare di essere consapevoli della falsità dei crediti» (così il ricorso); del 23/06/2022, «in cui discutevano della ripartizione dei proventi» (così l'ordinanza impugnata); del 14/02/2022, in cui Roberto Sassone parlava con Giorgio Scarso; del 8-10/06/2022, conversazioni, queste, che sarebbero «tutte estranee allo Scanferlini».

Il ricorrente richiama anche l'incontro del 15/02/2022 presso lo studio dello Scarso «in occasione del quale, questa volta alla presenza di Scanferlini perfettamente in linea con il ruolo di intermediario, tra i presenti si è discusso delle modalità di cessione dei crediti».

Il Tribunale di Venezia si sarebbe quindi «limitato ad attribuire a tutti gli indagati, indistintamente, ogni conversazione ed ogni incontro, senza minimamente distinguere tra i ruoli dei partecipi, amalgamando ogni ruolo nell'ottica estensiva della responsabilità».

Dopo avere sottolineato che il *fumus* dovrebbe sussistere con riguardo all'elemento soggettivo sia del reato di ricettazione sia del reato di riciclaggio, lo

Scanferlini deduce che, ai fini del dolo, la «consapevolezza deve prendere forma pratica, arrivando quantomeno a dare evidenza di come questa possa estendersi ai coimputati», sicché «[n]on basta un richiamo generico alle conversazioni, ambigue, tra soggetti terzi».

Il Tribunale di Venezia non avrebbe considerato le censure che egli aveva avanzato nella memoria depositata in sede di riesame, «le quali avevano sottolineato come di tale consapevolezza non vi fosse prova adeguata».

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. *b*) e *c*), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 8 e 9 dello stesso codice, con riguardo all'individuazione della competenza per territorio «in favore della Procura presso il Tribunale di Venezia».

Dopo avere premesso che, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, con riguardo al reato di riciclaggio, la competenza per territorio «si radica nel luogo in cui viene compiuto il primo atto concreto di dissimulazione o trasferimento del denaro (in questo caso del credito fiscale) illecito», cioè nel luogo «dove avviene la prima attività diretta a "ripulire" il denaro», il ricorrente deduce che, «con riguardo alla posizione Scanferlini», sarebbe «di palmare evidenza come il reato di riciclaggio si sarebbe consumato, secondo l'impostazione accusatoria, nel momento in cui lo stesso, presso gli uffici del Rag. Stefani, in Milano, avrebbe immesso i crediti nel sistema, monetizzandoli».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso di Maurizio Castoldi e il secondo motivo del ricorso di Michele Jacopo Scanferlini – entrambi attinenti alla questione della competenza per territorio – possono essere esaminati congiuntamente con esiti di infondatezza.

Risulta evidente, e non è neppure in discussione, la connessione tra i due reati di cui ai capi *j*) e *k*) per i quali si sta procedendo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *a*) e *b*), cod. proc. pen., tenuto conto che gli stessi reati sono contestati come commessi in concorso tra i due indagati e appaiono chiaramente esecutivi di un medesimo disegno criminoso.

Ne discende che, al fine di determinare la competenza per territorio, occorre fare applicazione della norma di cui all'art. 16 cod. proc. pen. e, quindi, avere riguardo alla competenza per il reato più grave e, in caso di pari gravità, alla competenza per il primo reato.

Ciò premesso, i reati più gravi sono quelli di riciclaggio di cui al capo *j*), il primo dei quali commesso mediante il trasferimento di una parte dei crediti d'imposta inesistenti a Poste Italiane s.p.a. e il secondo mediante il trasferimento di un'altra parte dei crediti d'imposta inesistenti ad Ajò Energia s.r.l.

Ciò posto, il Collegio è consapevole dell'avviso che è stato espresso da Sez. 2, n. 13008 del 31/01/2024, Vartolo (non massimata), secondo cui, in casi come quello in esame, il riciclaggio si consuma nel luogo in cui il cessionario comunica all'Agenzia delle entrate l'accettazione della cessione. In detta decisione si è affermato che il luogo di commissione della condotta delittuosa di riciclaggio deve essere individuato in quello in cui il cessionario accettante (Poste Italiane s.p.a., con sede in Roma) ha utilizzato la postazione da remoto, comunicando all'Agenzia delle entrate la propria accettazione; «solo a seguito di tale manifestazione di volontà, infatti, il riciclaggio si è consumato, nella prospettiva accusatoria, nell'irrilevanza degli atti unilaterali in sé privi di efficacia giuridica vincolante ai fini dell'impiego del denaro costituente l'oggetto materiale delle truffe».

Osserva, al riguardo, il Collegio che, sotto il profilo penalistico, a fronte di un contratto complesso trilatero, articolato in varie scansioni destinate a svolgersi nello spazio virtuale, rilevi ai fini della consumazione e della determinazione della competenza di cui nella specie si controverte non il perfezionamento giuridico del negozio ma la successione di atti che sostanziano la dissimulazione della provenienza delittuosa dei beni. Infatti, la Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito, in tema di riciclaggio che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, dove considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629-01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019-01; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Bokassa, Rv. 267511-01).

Da ciò la correttezza della motivazione del Tribunale di Venezia, là dove ha argomentato che il luogo in cui erano stati compiuti i primi atti della sequela diretta alla cessione, sia a Poste Italiane s.p.a. sia ad Ajò Energia s.p.a., non fosse, alla luce delle emergenze acquisite, noto.

Quanto alla censura di Maurizio Castoldi secondo cui, anche a ritenere l'impossibilità di individuare il luogo di commissione dei più gravi reati di riciclaggio di cui al capo j), la competenza per territorio avrebbe dovuto essere determinata in relazione al luogo in cui erano stati commessi i meno gravi reati di ricettazione di cui al capo k), essa si deve ritenere inammissibile per genericità, atteso che, a fronte della contestazione di una pluralità di violazioni dell'art. 648 cod. pen., commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il Castoldi ha ommesso di indicare sia quale di esse fosse da qualificare come la più grave sia l'atto processuale dal quale sarebbe specificamente risultato il luogo di commissione della stessa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che, con riferimento alla presente fase cautelare reale, il Tribunale di Venezia abbia correttamente definito la questione della competenza per territorio sulla base del criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen.

2. Il secondo motivo del ricorso di Maurizio Castoldi è fondato.

Il ricorrente lamenta, in relazione al delitto di riciclaggio di cui al capo j), che il Tribunale di Venezia non avrebbe motivato in ordine alla contestazione circa il ruolo in concreto ricoperto dall'indagato nei trasferimenti dei crediti d'imposta inesistenti da parte di Pantec s.r.l.

Nel capo j) si ascrive al ricorrente di avere avuto, insieme con Michele Jacopo Scanferlini, «la materiale disponibilità delle credenziali relative al cassetto fiscale della Pantec Srl», essendo quindi, sempre insieme allo Scanferlini, uno dei «referenti» di tale società, assunti confutati dalla difesa, che aveva segnalato l'assenza di qualsivoglia riscontro al riguardo e in ordine ai quali il Tribunale avrebbe nella sostanza omissso la motivazione.

A fronte di ciò, il Tribunale di Venezia ha così motivato: «giova evidenziare come mai gli sia stata contestata tale veste [di amministratore di fatto], come si evince chiaramente dai capi d'imputazione, ascrivendoglisi, invece, la disponibilità delle credenziali indispensabili per la realizzazione del piano criminoso» (ultime cinque righe della pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

Sennonché, come si è detto, il Castoldi, nei motivi di riesame, non si era limitato a dedurre di non essere l'amministratore di fatto di Pantec s.r.l., ma aveva specificamente contestato proprio quest'ultima circostanza, cioè che, dagli atti di indagine, fosse emerso che, come gli era stato contestato nel capo j), egli avesse avuto «la materiale disponibilità delle credenziali relative al cassetto fiscale della Pantec Srl» e, più in generale, un ruolo nella gestione della società e, specificamente, nei trasferimenti dei crediti d'imposta inesistenti posti in essere dalla stessa.

Ne discende che la motivazione dell'ordinanza impugnata si deve ritenere mancante rispetto alla censura che era stata effettivamente prospettata dal Castoldi.

3. Posta l'identità della contestazione che è stata formulata nel capo j) nei confronti dei due concorrenti nei reati Maurizio Castoldi e Michele Jacopo Scanferlini – cioè quella di essere i «referenti» di Pantec s.r.l. in quanto «aventi la materiale disponibilità delle credenziali relative al cassetto fiscale della Pantec Srl» –, il Collegio ritiene che il secondo motivo di ricorso del Castoldi si debba ritenere fondato su delle ragioni comuni anche allo Scanferlini e che, pertanto, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., lo stesso motivo giovi anche al medesimo.

4. Il terzo motivo del ricorso di Maurizio Castoldi è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

Il Collegio ritiene comunque opportuno segnalare al giudice del rinvio, per il caso in cui dovesse ravvisare il *fumus* del reato di riciclaggio in capo agli indagati, la necessità di tenere conto del principio, affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Massini", secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca o il sequestro finalizzato alla confisca, quando non sia possibile individuare le quote di arricchimento di ciascun concorrente – come lo stesso Tribunale ha ritenuto nel caso di specie – devono essere ripartiti in parti uguali tra i concorrenti (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756-01).

5. Il primo motivo del ricorso di Michele Jacopo Scanferlini: a) per la parte che riguarda i reati di riciclaggio di cui al capo j), è assorbito dall'estensione al ricorrente dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso di Maurizio Castoldi; b) per la parte che riguarda i reati di ricettazione di cui al capo k), non è fondato.

Costituisce orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, posto che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine alla sussistenza del *fumus commissi delicti*, nella stessa sede è sufficiente che il medesimo giudice dia atto dei dati di fatto che non permettono di escludere *ictu oculi* la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015-01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521-01).

Il Tribunale di Venezia ha rispettato tale principio, avendo indicato almeno due conversazioni alle quali aveva partecipato anche lo Scanferlini, nonché ulteriori conversazioni tra altri indagati, dal cui contenuto ha tratto il motivato convincimento che il ricorrente, inserito in un ben strutturato contesto in cui ciascuno apportava il proprio contributo, non potesse dirsi ignaro della provenienza delittuosa dei crediti d'imposta ricevuti da Pantec s.r.l. Si tratta di motivazione congrua avuto riguardo alla fluidità della fase, né l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle menzionate conversazioni intercettate possono essere sindacate in questa sede di legittimità, in mancanza di qualunque illogicità o irragionevolezza della motivazione con cui esse sono state recepite.

6. In conclusione, alla stregua di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Venezia, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così è deciso, 26/05/2026

Il Consigliere estensore